



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e Organizzazione
Sezione Banche dati e Analisi documentale

PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO
NEGLI STATUTI REGIONALI

TESTI A FRONTE

Regione Umbria – Assemblea legislativa

Servizio Studi, Valutazione delle politiche e organizzazione

Dirigente Simonetta Silvestri

a cura di Laura Arcamone

Sezione Banche dati e Analisi documentale

Novembre 2017

Stampa: Centro Stampa Xerox – XGS, presso Assemblea legislativa Regione Umbria

PREVISIONE DELLA FIGURA DEL CONSIGLIERE DELEGATO/SOTTOSEGRETARIO

TABELLA COMPARATIVA DEGLI STATUTI REGIONALI

Abruzzo L.Stat. 28 dicembre 2006 Statuto della Regione Abruzzo. (Modificata con L.R.Stat. 20 marzo 2015, n. 1)	Calabria L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 Statuto della Regione Calabria. (Modificata con L.R. 6 luglio 2015, n. 15)	Emilia-Romagna L.R.Stat. 31 marzo 2005 n. 13 Statuto della regione Emilia-Romagna
<p style="text-align: center;">Articolo 46-bis</p> <p>Il Sottosegretario alla presidenza</p> <p>1. Il Sottosegretario alla presidenza della Giunta è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i Consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di Consigliere regionale.</p> <p>2. Il Sottosegretario coadiuva il Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:</p> <p>a) partecipa alle sedute della Giunta regionale, pur non facendone parte, senza diritto di voto;</p> <p>b) può essere incaricato dal Presidente a seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;</p> <p>c) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni di competenza della Giunta regionale.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 33</p> <p>Presidente della Giunta regionale.</p> <p>1. Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale diretto, secondo le modalità dettate dalla legge elettorale regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica.</p> <p>2. Il Presidente della Giunta entra nell'esercizio delle sue funzioni all'atto della proclamazione.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dall'insediamento nomina il Vice Presidente e gli altri componenti della Giunta.</p> <p>4. Nella prima seduta successiva alla elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza, il Presidente della Giunta presenta il programma di governo e dà comunicazione della nomina dei componenti della Giunta.</p> <p>5. L'approvazione di una mozione di sfiducia al Presidente ai sensi dell'art. 37, comma 2, e il voto negativo sulla questione di fiducia posta ai sensi dell'art. 37, comma 3, comportano le dimissioni del Presidente e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.</p> <p>6. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di rimozione, impedimento permanente, morte, incompatibilità sopravvenuta e dimissioni volontarie del</p>	<p style="text-align: center;">Art. 45</p> <p>(La Giunta regionale)</p> <p>1. La Giunta regionale esercita le proprie funzioni in modo collegiale.</p> <p>2. Il numero degli assessori non può essere inferiore a otto e superiore a dodici. Gli assessori sono scelti tra cittadini eleggibili a Consigliere regionale.</p> <p>3. Il Presidente può nominare un Sottosegretario alla presidenza che partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte.</p> <p>4. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.</p> <p>5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.</p> <p>6. La Giunta adotta un proprio regolamento interno che viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della regione.</p> <p>7. Al Presidente, ai componenti della Giunta e al Sottosegretario alla Presidenza sono corrisposti indennità e trattamento economico fissati con legge regionale, con riferimento a quanto stabilito per i Consiglieri regionali.</p>

	<p>Presidente.</p> <p>7. Il Presidente della Giunta e la Giunta rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente.</p> <p>8. Nei dieci giorni successivi alla proclamazione di cui al comma precedente il Presidente della Giunta regionale compie gli atti improrogabili ed urgenti di competenza della Giunta.</p> <p>8-bis. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività ai Consiglieri regionali. Il Consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta, senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità né alla istituzione di struttura speciale di collaborazione, dovendosi avvalere degli uffici del Dipartimento cui la delega afferisce.</p>	
--	--	--

<p>Lombardia L.R.Stat. 30 agosto 2008, n. 1 Statuto di autonomia della Lombardia.</p>	<p>Regione Molise Delib. Consiglio regionale 14 novembre 2017, n. 202 “Proposta di legge regionale di modifica dello Statuto concernente - Modifiche alla L.R. 18 aprile 2014, n. 10 recante “Statuto della Regione Molise” - Prima deliberazione</p>	<p>Veneto L.R.Stat. 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto</p>
<p>Art. 25 Funzioni del Presidente della Regione. 1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile. 2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono</p>	<p>Dopo l'articolo 35 della legge regionale n. 10/2014 è inserito il seguente: Art. 35-bis II Sottosegretario alla Presidenza 1. Il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra i consiglieri regionali. Al Sottosegretario non spetta alcuna indennità aggiuntiva per l'esercizio delle sue funzioni rispetto a quella già percepita per il ruolo di consigliere regionale. 2. Il Sottosegretario coadiuva il</p>	<p>Articolo 51 Presidente della Giunta. 1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Il Presidente della Giunta è componente del Consiglio regionale. Dalla data della proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica. 2. La legge elettorale regionale stabilisce il sistema di elezione, i</p>

<p>attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.</p> <p>3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.</p> <p>4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.</p> <p>5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.</p> <p>6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.</p> <p>7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.</p> <p>8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.</p> <p>9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.</p> <p>10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non</p>	<p>Presidente della Giunta regionale nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato e, in particolare:</p> <p>a) partecipa alle sedute della Giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto;</p> <p>b) può essere incaricato dal Presidente di seguire specifiche questioni ed ha facoltà di riferire direttamente su argomenti e questioni afferenti alle funzioni attribuitegli;</p> <p>e) può essere delegato a rispondere ad interrogazioni dinanzi al Consiglio regionale.".</p>	<p>casi di ineleggibilità e di incompatibilità e i limiti di mandato del Presidente della Giunta.</p> <p>3. Il Presidente della Giunta, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina i componenti della Giunta, tra i quali un vicepresidente, dandone tempestiva comunicazione al Consiglio, contestualmente alla illustrazione del programma di governo.</p> <p>4. Il Consiglio può esprimere con mozione motivata riserve nei confronti di singoli componenti della Giunta, nei termini previsti dal Regolamento. Il Presidente della Giunta comunica al Consiglio le decisioni che intende assumere in proposito.</p> <p>5. Il Presidente della Giunta può delegare specifiche attività a consiglieri regionali in relazione a peculiari e comprovate competenze. Il consigliere delegato partecipa alle sedute della Giunta senza diritto di voto, ove si discuta di questioni attinenti alle attività delegate. L'esercizio della delega non dà luogo ad alcuna indennità.</p> <p>6. Il Presidente della Giunta, dalla data della sua proclamazione e sino alla nomina dei componenti della Giunta, esercita anche le funzioni di competenza della Giunta regionale.</p> <p>7. Il Presidente della Giunta può revocare uno o più componenti della Giunta dandone motivata comunicazione al Consiglio.</p>
--	--	--

comporta obbligo di dimissioni. 11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione		
--	--	--